

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2007/6/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2007

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l'iscrizione delle sostanze attive metrafenone, *Bacillus subtilis*, spinosad e tiametoxam

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

(4) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 17 marzo 1999 la Spagna ha ricevuto dalla ditta Novartis Crop Protection AG (ora Syngenta) la domanda di iscrizione della sostanza attiva tiametoxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2000/181/CE della Commissione <sup>(5)</sup> il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 4 giugno 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla BASF AG, Belgio, la richiesta di iscrizione della sostanza attiva metrafenone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2003/105/CE della Commissione <sup>(2)</sup> il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(5) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli usi indicati dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) i progetti delle relazioni di valutazione delle sostanze il 31 ottobre 2003 (metrafenone) e alla Commissione, rispettivamente, il 15 maggio 2001 (*Bacillus subtilis*), il 5 marzo 2001 (spinosad) e il 21 gennaio 2002 (tiametoxam).

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 19 aprile 2000 la Germania ha ricevuto da AgraQuest la richiesta di iscrizione della sostanza attiva *Bacillus subtilis* ceppo QST 713 (di seguito «*Bacillus subtilis*») nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2001/6/CE della Commissione <sup>(3)</sup> il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(6) La relazione di valutazione per il metrafenone è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA in seno al gruppo di lavoro Valutazione e presentata alla Commissione il 18 gennaio 2005 sotto forma di rapporto scientifico dell'EFSA per il metrafenone <sup>(6)</sup>. Detta relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. I progetti di relazioni di valutazione per il *Bacillus subtilis*, lo spinosad e il tiametoxam sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Tale esame si è concluso il 14 luglio 2006 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul metrafenone, sul *Bacillus subtilis*, sullo spinosad e sul tiametoxam.

(3) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 19 luglio 1999 i Paesi Bassi hanno ricevuto da Dow AgroSciences la richiesta di iscrizione della sostanza attiva spinosad nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2000/210/CE della Commissione <sup>(4)</sup> il fascicolo è stato dichiarato «completo»,

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/136/CE della Commissione (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 42).

<sup>(2)</sup> GU L 43 del 18.2.2003, pag. 45.

<sup>(3)</sup> GU L 2 del 5.1.2001, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 57 del 2.3.2000, pag. 35.

<sup>(6)</sup> EFSA Scientific Report (2006)58, 1-72, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metrafenone (ultimato: 13 gennaio 2006).